

COMUNE DI CAGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 3 del 03 maggio 2021

Il **Revisore Unico dei Conti** del Comune di Caggiano (SA), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 06.11.2018, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO

che ha ricevuto la documentazione inerente la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in data 12.04.2021, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021-2023 E MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA”, per esprimere il proprio parere in merito alla predetta proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- c) inoltre, tenuto conto del DL 113/16 convertito in legge ha abrogato la lettera a) del c. 557 richiamato ed in virtù di esso dli EE.LL. non sono più obbligati a ridurre l'eccedenza della percentuale della spesa di personale rispetto alle spese correnti;
- d) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto

-l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
-la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari al 25,81% ed è compreso entro il limite tra la prima

COMUNE DI CAGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO
REVISORE UNICO DEI CONTI

soglia che è pari a 27,20% e la seconda soglia che è pari al 31,20% (come da Allegato alla proposta di deliberazione);

Preso atto, altresì, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO

che gli atti assicurano le esigenze di funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, nel rispetto delle percentuali fissate dalle norme vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Il Revisore ha verificato che le previsioni di spese per il personale, ivi comprese quelle per trattamento accessorio, sono state determinate in conformità alle vigenti disposizioni in materia, agli atti di applicazione di contratti nazionali di lavoro ed agli indirizzi generali di contrattazione aziendale.

Ha verificato, inoltre, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, -rispetta il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1 commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;

-rispetta il limite di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni;

-rispetta il limite di spesa del personale da impiegare con forme flessibili di lavoro (tempo determinato convenzioni, collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione — lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio), previsto dall'art. 9, comma 28, del DL, 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

-rispetta il limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'art. 1, comma della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modifiche e integrazioni.

Il Revisore ha accertato, infine, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.

La spesa per il personale per l'anno 2021 € 621.354,00, al netto delle componenti escluse, risulta essere inferiore alla spesa media del triennio 2011, 2012 e 2013, che è pari a € 677.152,00.

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che, pertanto, sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di

COMUNE DI CAGGIANO
PROVINCIA DI SALERNO
REVISORE UNICO DEI CONTI

procedere al programma di assunzioni come dettagliati nella proposta di deliberazione, recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Verificato che

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 677.152,00 e che la spesa di personale di cui al c.557 — art. 1 — L.296/2006 per l'anno 2021 si mantiene, in sede previsionale, in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;

L'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella delibera da assumersi, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come dai prospetti esplicativi trasmessi.

VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Settore;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto, che nelle proposte di delibera di cui all'oggetto, è precisato che la dotazione organica, si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018), in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo)

ACCERTA

che, gli atti di programmazione del fabbisogno di personale attesta la sua completezza, coerenza, attendibilità contabile e congruità, ed è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1 comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

ESPRIME

pertanto, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Caggiano, li 03 maggio 2021

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott.ssa Miriam Maddaloni)

